



UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
SEGRETERIA CONFEDERALE

SEDE NAZIONALE

00187 ROMA VIA LUCULLO 6
TELEFONO 47531
TELEX 622425
TELEFAX 4753208
E-MAIL info@uil.it



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COOPERAZIONE
SOCIALE

SEDE EUROPEA

R. DU GOVERNEMENT PROVISoire 34
1000 BRUXELLES
TELEFONO 00322 / 2178838
TELEFAX 00322 / 2199834

Data: **14 Febbraio 2007**
Protocollo: **63/07/GT/cm**
Servizio: **Sviluppo Sostenibile Agricoltura
Cooperazione**
Oggetto: **Contributi per le spese di ispezioni
ordinarie biennio 2007-2008.
Decreti Ministeriali.**

CIRCOLARE N. 12

- A tutte le strutture UIL
- Ai Presidenti delle Cooperative e Consorzi aderenti all'ANCS
- Al Consiglio di Amministrazione ANCS
- Ai Presidenti delle Associazioni Regionali Cooperazione Sociale

LORO SEDI

Il Ministero per lo Sviluppo Economico con due decreti del 18 dicembre 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, ha fissato l'ammontare del contributo per le spese della revisione ordinaria **per il biennio 2007-2008** ed ha definito le nuove modalità di accertamento e riscossione dei contributi dovuti dalle società cooperative per le ispezioni ordinarie.

Il contributo dovrà essere versato **entro il 10 maggio 2007.**

I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate mediante versamento sul Modello F24, utilizzando i codici previsti dal decreto stesso.

I contributi di pertinenza delle Associazioni Nazionali di rappresenta, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo, dovuti dalle società cooperative, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

L'ammontare del contributo è determinato dal possesso contestuale di tre parametri previsti (numero dei soci, capitale sottoscritto e fatturato). Gli Enti cooperativi che superino anche un solo parametro, sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

I parametri da prendere in considerazione sono quelli rilevati al 31 dicembre 2006.

Ad ogni buon conto, Vi alleghiamo i due decreti ministeriali e con la speranza di averVi fornito utili informazioni, l'occasione ci è gradita per inviarVi fraterni saluti.

IL PRESIDENTE DELL'ANCS
(Giuseppe Turi)

IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(Paolo Carcassi)



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2007/2008.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e con legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo che prevede il versamento da parte degli enti cooperativi di un contributo per le spese di revisione;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data odierna, con il quale sono state rideterminate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi e loro consorzi per le spese relative alle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere per il biennio 2007/2008 alla determinazione della misura del contributo anzidetto con la conferma dei parametri e degli importi previsti per il biennio 2005/2006 dal d.m. 20 dicembre 2004; mentre per le banche di credito cooperativo, trattandosi del primo biennio di revisione cooperativa, si procede con separato provvedimento;

Decreta

Articolo 1

Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto per il biennio 2007/2008 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale in data odierna, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

| Fasce e importo | Parametri | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | Numero soci | Capitale sottoscritto | Fatturato |
| a. € 260,00 | fino a 100 | fino a € 5.160,00 | fino a € 75.000,00 |
| b. € 630,00 | da 101 a 500 | da € 5.160,01 a € 40.000,00 | da € 75.000,01 a € 300.000,00 |
| c. € 1.250,00 | superiore 500 | superiore a € 40.000,00 | da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 |
| d. € 1.600,00 | | | da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 |
| e. € 2.200,00 | | | superiore a € 2.000.000,00 |

Articolo 2

La collocazione in una delle fasce *a)*, *b)*, *c)*, *d)* richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti. Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2006.

Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera *a)* dell'art. 2425 del codice civile.

Nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all'incremento di valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) ovvero al «valore della produzione» di cui alla lettera *a)* – precisamente lettera A2) e/o A4) – dell'art. 2425 del codice civile.

Articolo 3

I contributi determinati ai sensi dell'art. 1 sono aumentati del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per gli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Articolo 4

Come disposto dall'art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Articolo 5

Sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 260,00 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2007/2008. Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2007.

Articolo 6

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 3010 | - contributo biennale - maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento |
| 3011 | - maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento |
| 3014 | - sanzioni |



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Articolo 7

Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale in data odierna che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Articolo 8

Con apposito decreto è determinato il contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo.

Roma 18 dicembre 2006

f.to IL MINISTRO



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi per le spese relative alle revisioni periodiche.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1992, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 22 settembre 1992, con il quale è stata affidata ai concessionari del servizio riscossione tributi la riscossione coattiva tramite ruoli dei contributi dovuti dagli enti cooperativi per spese relative alle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2004, che prevede per il contributo biennale di revisione e le altre somme dovute dagli enti cooperativi e loro consorzi, la riscossione tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni di cui al Capo III del d.lgs. n. 241/1997.

Ritenuto necessario procedere alla rideterminazione delle modalità di accertamento e di riscossione del contributo anzidetto, previste dal precedente decreto del 30 dicembre 1998;

Ritenuto altresì di razionalizzare gli obblighi previsti dal decreto ministeriale 6 dicembre 2004 per le Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in particolare con riferimento alla trasmissione di informazioni relative all'attività ispettiva;

Sentito il parere della Commissione Centrale per le enti cooperativi;

Decreta



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Art. 1

Accertamento e riscossione

All'accertamento e riscossione del contributo di cui al presente decreto, provvedono il Ministero dello sviluppo economico e le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per gli enti cooperativi ad esse aderenti.

Art. 2

Termine di versamento

Il contributo dovrà essere versato entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana del decreto che determina la misura dello stesso per il biennio di riferimento. Per gli enti cooperativi costituiti nel corso del biennio il termine di cui sopra decorre dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Art. 3

Parametri di riferimento

Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti dall'art. 15 della Legge 59 del 1992 prevarrà quello riferibile alla fascia più alta.

Art. 4

Modalità di versamento

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

| Codice | Descrizione |
|-------------|--|
| 3010 | - contributo biennale - maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento |
| 3011 | - maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento |
| 3014 | - sanzioni |



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Art. 5

Sanzioni e riscossioni coattive

Per mancato, ritardato o insufficiente versamento il competente Ufficio della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico determina, per gli enti cooperativi vigilati dal Ministero stesso, il contributo, con l'applicazione delle penalità stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei parametri risultanti dall'ultimo documento agli atti.

Qualora entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento d'ufficio l'ente non avrà provveduto al pagamento, la Direzione generale stessa provvederà all'iscrizione a ruolo. La potestà di accertamento deve essere esercitata entro cinque anni dal termine previsto dall'art. 2.

Art. 6

Ricorso da parte di enti cooperativi non aderenti ad una Associazione nazionale

Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al precedente art. 5, l'ente cooperativo può ricorrere, avverso la misura del contributo accertato a suo carico, al Ministero dello sviluppo economico, chiedendone il riesame. Sul ricorso la Direzione generale decide definitivamente.

In caso di accoglimento del ricorso qualora il contributo sia stato già versato, lo stesso Ministero disporrà anche il rimborso delle somme non dovute.

La presentazione del ricorso non sospende i termini per il pagamento.

Dei provvedimenti adottati è data comunicazione all'ente cooperativo interessato, con l'indicazione dei successivi strumenti di tutela.

Art. 7

Ricorso da parte di enti cooperativi aderenti ad una Associazione nazionale

Le Associazioni adottano, nel caso di ritardato, omesso od insufficiente versamento, procedure di recupero che prevedono la partecipazione al procedimento della cooperativa interessata.

Gli enti cooperativi aderenti ad una Associazione nazionale che intendano ricorrere avverso l'atto di determinazione del contributo da parte dell'Associazione devono presentare, entro 30 giorni dalla contestazione di ritardato, omesso od insufficiente versamento, ricorso alla Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico che, sentita l'Associazione nazionale, decide definitivamente entro 60 giorni dandone comunicazione alle parti.

La presentazione del ricorso non sospende i termini per il pagamento.



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Art. 8
Obblighi delle Associazioni

L'art. 12 del D.M. 6 dicembre 2004 è così modificato:

Entro il primo trimestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione, le Associazioni devono trasmettere su supporto informatico al Ministero dello sviluppo economico, che ne definisce il tracciato:

1. l'elenco degli enti cooperativi revisionati nel biennio precedente, specificando il numero di revisioni effettuate a ciascuna di essi;
2. l'elenco degli enti cooperativi non revisionati nel biennio precedente, distinguendo quelli, tra essi, che non hanno versato il contributo;
3. l'elenco degli enti cooperativi aderenti, tenuti al versamento del contributo per il biennio in corso.

Si intendono revisionati nel biennio gli enti cooperativi nei confronti dei quali la fase rilevazione, iniziata comunque entro il termine del biennio medesimo, si concluda entro il primo mese del biennio successivo.

Entro il primo semestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione le Associazioni trasmettono al Ministero dello sviluppo economico una dettagliata relazione sull'attività di revisione complessivamente svolta nel biennio precedente, al fine di consentire la valutazione sull'efficienza ed efficacia dell'attività di revisione da esse svolta su tutto il territorio nazionale.

La relazione di cui al comma precedente dovrà contenere la specifica degli enti cooperativi revisionati e di quelli non revisionati, delle eventuali difficoltà incontrate, delle soluzioni adottate per il superamento delle stesse e dovrà concludersi con un elenco aggiornato, distinto per provincia, degli enti cooperativi tenuti al versamento del contributo per il biennio in corso.

All'inizio di ciascun biennio, le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare prioritariamente a revisione gli enti cooperativi loro associati non vigilati nel biennio precedente.

Art. 9
Norme abrogate

Sono abrogati il decreto 30 dicembre 1998 ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle di cui sopra.

Roma, 18 dicembre 2006

f.to IL MINISTRO